



N. 239/EL-354/280/2019

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 32 della suddetta legge, n. 99/2009, intitolato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n.



241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** in particolare l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "*Pantouflage*") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

**VISTA** la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla



legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 99/2009, la società Terna S.p.A., insieme agli altri Gestori di rete confinanti, ha vagliato la possibilità di definire nuovi possibili corridoi elettrici di interesse comune nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2.500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile, da ripartirsi sulle frontiere di Francia, Svizzera, Slovenia, Austria e Montenegro;

**CONSIDERATO** che le analisi e gli studi effettuati congiuntamente con APG (Austrian Power Grid), il Gestore di rete austriaco, per incrementare la capacità di import sulla frontiera, hanno identificato come soluzione realizzativa un nuovo elettrodotto 220 kV in cavo interrato tra un futuro nodo della rete austriaca denominato "Nauders" e l'esistente stazione elettrica di "Glorenza", sita nella Provincia Autonoma di Bolzano;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPA/P20150000774 del 2 febbraio 2015 (prot. MiSE n. 0002220 del 5 febbraio 2015), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'"interconnector" denominato "Italia-Austria" - elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Passo Resia – Val Venosta" ed opere connesse, nei comuni di Curon Venosta, Malles Venosta e Sluderno, nella Provincia Autonoma di Bolzano con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:



- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla Stazione elettrica e dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che le opere in questione consentiranno di incrementare la capacità di trasporto della rete transfrontaliera tra Austria e Italia, smistando la nuova potenza in importazione dall'estero verso la Rete nazionale di trasmissione;

**CONSIDERATO** che le opere in questione sono previste nel Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale approvato dal Ministro dello sviluppo economico;

**VISTE** le note prot. n. 4834 del 6 marzo 2015 e n. 9760 del 5 maggio 2015, con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla società Terna Rete Italia S.p.A. alcune integrazioni documentali della citata istanza prot. n. TRISPA/P20150000774 del 2 febbraio 2015, ai fini dell'avvio del procedimento;

**VISTA** la dichiarazione annessa alla nota prot. n. TRISPA/P20150007112 del 18 maggio 2015, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

**VISTE** le note prot. n. TE/P20150004216 del 5 agosto 2015 e n. TE/P20150005696 del 16 novembre 2015, con le quali la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto una sospensione dei termini per l'avvio del procedimento al fine di chiarire con i Comuni interessati ogni aspetto progettuale, nonché di verificare l'accettazione della nuova infrastruttura da parte del territorio;

**VISTA** la nota prot. n. TE/P20150006882 del 30 dicembre 2015, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato di aver svolto, in data 22 dicembre 2015, una giornata informativa con i cittadini e di essere in procinto di sottoscrivere con la Provincia Autonoma di Bolzano alcuni accordi, tra i quali quello relativo all'accettazione della localizzazione delle opere in questione;

**VISTA** la nota prot. n. 9259 del 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, convocandone contestualmente la prima riunione, la Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. TE/P20160002036 del 5 aprile 2016, con la quale la società Terna S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, gli elaborati progettuali relativi alla citata istanza;

**DATO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e



s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni di Curon Venosta, Malles Venosta e Sluderno e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori comunali rispettivamente dal 2 maggio 2016 all'1 giugno 2016 e dal 2 maggio 2016 al 2 giugno 2016;

**DATO ATTO** che, inoltre, l'Avviso è stato pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera", e Corriere dell'Alto Adige" del 29 aprile 2016;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28 aprile 2016, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 13531 del 13 maggio 2016 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che nel corso della suddetta riunione è emersa l'opportunità, prospettata dai Comuni di Malles Venosta e di Curon Venosta, di valutare possibili ottimizzazioni del tracciato in corrispondenza di alcuni tratti di percorso;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di servizi ha dato mandato a Terna di avviare con la Provincia Autonoma di Bolzano e le suddette Amministrazioni comunali un Tavolo Tecnico per le necessarie verifiche;

**VISTA** la nota prot. n. TE/P20170007646 del 30 novembre 2017, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato di aver concordato con le Amministrazioni sopra menzionate la modifica del tracciato ed ha pertanto presentato alle Amministrazioni autorizzanti l'aggiornamento del progetto;

**VISTA** la nota prot. n. TE/P20170008074 del 18 dicembre 2017, con la quale la società Terna S.p.A. ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo copia della nuova documentazione progettuale, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

**DATO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni di Malles Venosta, Sluderno e Curon Venosta e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori comunali rispettivamente dal 19 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018 e dal 19 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018;

**DATO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sui quotidiani "Corriere della Sera", "Corriere del Trentino", "Corriere dell'Alto Adige" del 19 dicembre 2017,

**DATO ATTO** che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute numerose osservazioni;

**CONSIDERATO** che gli interventi ricadenti in territorio italiano sono costituiti da:

- ampliamento della stazione elettrica a 220 kV di "Glorenza"
- un elettrodotto in cavo interrato che, dipartendosi dal punto di confine (Passo Resia), dopo un percorso di circa 26 km, verrà attestato nella stazione elettrica di "Glorenza";

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, ma alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio



2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**VISTA** l'espressione favorevole con prescrizioni rilasciata, in merito al profilo paesaggistico, dall'Ufficio tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano con la nota prot. n. 152982 del 2 marzo 2018;

**CONSIDERATO** che l'elettrodotto non interessa direttamente alcun sito della rete Natura 2000, ma è stato, comunque, prodotto lo studio per la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato dall'articolo 6 del d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 in quanto nell'area di 5 km di distanza dalle opere in questione risultano esservi i seguenti due Siti d'Interesse Comunitario:

IT3110001 – SIC “Biotopo Vegetazione Steppica Tartscher Leiten”.  
ITA3110041 - SIC "Jaggl"

**VISTO** il Parere tecnico prot. n. 171645 dell'8 marzo 2018, con il quale l'Ufficio Ecologia del paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano, escludendo che gli interventi in questione possano avere effetti significativi su specie e habitat Natura 2000 dei suddetti siti, li ha ritenuti compatibili con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi;

**VISTA** la nota prot. n. 16483 del 26 giugno 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 luglio 2018, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*), trasmesso con nota prot. n. 18042 del 13 luglio 2018 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che, come risulta dal resoconto verbale sopracitato, nel corso di detta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e acquisite agli atti del procedimento e la Conferenza di servizi, preso atto delle relative controdeduzioni prodotte dalla società Terna S.p.A. e trasmesse agli osservanti, ha condiviso il contenuto di queste ultime;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

**VISTA** la nota prot. n. 18370 del 29 marzo 2018, con la quale il Comando Truppe Alpine di Bolzano, nel trasmettere il parere del 4° Reparto Infrastrutture, interpellato in qualità di organo tecnico incidente sul territorio, ha comunicato di non poter esprimere il parere previsto, sussistendo vincoli militari su cinque particelle interessate dall'opera elettrica in oggetto in quanto appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito;

**CONSIDERATO** che il 4° Reparto Infrastrutture, nel suddetto parere, ha comunicato di aver avviato l'iter relativo alla radiazione delle particelle in questione dal Demanio, con contestuale passaggio delle stesse alla proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, e di avere già acquisito per tale passaggio il parere favorevole dello SME – Dipartimento delle Infrastrutture;

**CONSIDERATO** che prima della realizzazione dell'opera elettrica ricadente sulle suddette



cinque particelle detti vincoli dovranno essere stati rimossi;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di incrementare la capacità di trasporto della rete transfrontaliera tra Austria e Italia, smistando la nuova potenza in importazione dall'estero verso la Rete nazionale di trasmissione;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTA** la nota prot. n. 788 del 18 gennaio 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso, a conclusione del proprio endoprocedimento, la nota prot. n. 29092 del 15 gennaio 2018 dell'Ufficio Pianificazione territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**VISTA** la deliberazione n. 935 del 18 settembre 2018, con la quale la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**VISTO** l'"Atto di accettazione" prot. n. Gruppo Terna/P20180020440 dell'8 ottobre 2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'"interconnector" denominato "Italia - Austria" - elettrodotto in cavo interrato a 220 kV



“Passo Resia – Val Venosta” ed opere connesse, nei comuni di Curon Venosta, Malles Venosta e Sluderno, nella Provincia Autonoma di Bolzano, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e il tracciato individuati nelle planimetrie catastali n. DURX10008BNE20022 rev. 01 del 31 luglio 2017 e n. DVRX10008BNE20024 rev. 01 del 31 luglio 2017 fogli 1-13, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 3**).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima





dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Provincia Autonoma di Bolzano e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### ***Articolo 5***

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### ***Articolo 6***

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti



ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

### *Articolo 7*

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO,  
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA, IL NUCLEARE  
*(Ing. Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I RIFIUTI  
E  
L'INQUINAMENTO  
*(Dott. Mariano Grillo)*